

Proc. n. 10-1/2024 PU

N° 12/2024 Sent.
N 3/2024 e 4/2024 R.G.L.C.
N 13/2024 REP C



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE**

nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Paolo Vadalà

Presidente

dott. Enrico Pannaggi

Giudice

dott.ssa Filomena Di Gennaro

Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. 10-1/2024 P.U. ha pronunciato la
presente

SENTENZA

sul ricorso proposto con atto depositato il 13.02.2024 da:

_____ rappresentati e difesi,

in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Barbato;

avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt.
268 e s.s. CCII

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 13.02.2024 i sig.ri _____

hanno esposto:

-di essere componenti del medesimo nucleo familiare ai sensi dell'art. 64 d.l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII), in quanto coniugati in regime patrimoniale di comunione dei beni;

-di versare in condizione di sovraindebitamento conseguente alle precedenti attività imprenditoriali svolte dal cessate definitivamente dal 2016, e che hanno determinato l'attuale esposizione debitoria dei ricorrenti nei confronti del fisco, a cui, peraltro, gli stessi hanno tentato di far fronte anche con vari finanziamenti, tra i quali, da ultimo, una cessione del quinto della pensione concessagli dai genitori, al fine di salvaguardare l'immobile di proprietà in cui risiede tutt'ora l'intera famiglia;

-che nel quinquennio precedente non hanno fatto ricorso ad altro 'strumento di cui alla legge 155/2017' né hanno 'subito provvedimenti di impugnazione, risoluzione del concordato minore, ovvero, revoca o cessazione di procedura di ristrutturazione dei debiti';

-che lavora come operaio specializzato e percepisce uno stipendio mensile di 1.830,00 euro, al netto dell'importo di 170 euro che deve versare per la restituzione della cessione del quinto alla Compass banca spa pratica n. 90000687269, mentre

è attualmente priva di un'occupazione stabile e, nei mesi precedenti, ha solo effettuato lavori saltuari come assistente domiciliare che le permettono, da novembre 2023, di percepire una Naspi di euro 387,95. Entrambi vivono nella casa familiare con la figlia , la quale, seppur maggiorenne, è priva di un reddito stabile, in quanto svolge attività di Seo Specialist presso aziende private, lavorando con partita iva e sottoscrivendo dei contratti di collaborazione che, al momento, le hanno permesso a mala pena di sostenere le spese strettamente personali;

-che i ricorrenti sono proprietari della casa familiare, un immobile sito in Corridonia, alla via Decio Rossini, censito al catasto A/3 classe 3

consistenza 5.5 vani MQ 104 con una pertinenza di MQ 35 e del valore stimato di circa 120.000,00 euro, che intendono mettere a disposizione del ceto creditorio, affinché venga ceduto dal liquidatore con procedura competitiva da svolgersi nel corso della liquidazione controllata;

-che il sig. _____ dagli accertamenti effettuati presso il PRA, non risulta proprietario di alcun bene mobile registrato, mentre la sig.ra _____, è titolare di un'autovettura Citroen C3 del 2007 che, tuttavia, i richiedenti non includono nella liquidazione, poiché ritenuta un bene di scarso valore, ma necessario per eseguire gli spostamenti verso il luogo di lavoro del ricorrente;

-che i proponenti sono titolari di quattro conti correnti, il cui saldo complessivo ammonta ad euro 772,63 che intendono destinare alla procedura;

-che le spese mensili necessarie per il proprio mantenimento dovrebbero essere così quantificate: euro 600,00 mensili per spese alimentari, euro 66,00 per il pagamento dell'assicurazione infortuni, 30 euro per spese telefoniche, 80 euro per animali domestici, 407 euro per la restituzione della cessione del quinto concessagli su intercessione degli anziani genitori, 90 euro per il pagamento del canone idrico e della luce, 28 euro per internet, 80 euro per il carburante e 40 euro per la manutenzione dell'auto, euro 24 per oneri condominiali, 50 euro per cure mediche, 6 euro per abbonamento TV, 90 euro per gas metano, 20 euro per TARI, 35 euro per l'assicurazione auto, 10 euro per la cura della persona, 30 euro per l'abbigliamento, 40 euro per la manutenzione della casa e 12 euro per spese bancaria, per un totale complessivo di 1.738,00 euro (mensili);

-che i proponenti possono rendere disponibile per la composizione della condizione di sovraindebitamento la somma di euro 120.000,00 euro circa che stimano di ricavare dalla vendita della casa familiare di

proprietà sopra indicata, da effettuarsi con procedura competitiva nel corso della liquidazione controllata; nonché, l'importo di 772,63 euro, attualmente disponibile come saldo attivo complessivamente presente sui quattro conti correnti di cui sono titolari;

-che, di converso, lo stipendio mensile percepito dal [redacted] non può essere devoluto, neppure in minima parte, alla procedura, in quanto rappresenta, allo stato, l'unica risorsa di cui la famiglia dispone per soddisfare le proprie più elementari esigenze. Il [redacted] attualmente, è l'unico percettore di reddito e con il predetto mensile, pari a 1.830,00 euro, come attestato anche dall'OCC designato, deve far fronte ai bisogni primari suoi e dei familiari conviventi;

-che il proponendo 'piano di ristrutturazione' prevede, quindi, la vendita competitiva dell'immobile di proprietà dei richiedenti al prezzo stimato di 120.000,00 euro ed il versamento dell'importo di 772,63 euro, quale saldo attivo disponibile sui conti correnti ad essi intestati, nonché, qualora il coniuge o i prossimi congiunti a carico e conviventi nei prossimi tre anni percepissero dei redditi o incrementassero le rispettive entrate, le disponibilità liquide derivanti dallo stipendio percepito dal [redacted] in proporzione a quanto residui per effetto della minore contribuzione al mantenimento della famiglia.

2. Sentito il relatore ed esaminati gli atti, il Tribunale, preliminarmente, osserva, in punto di diritto, che l'articolo 66 CCII prevede che, qualora la condizione di sovraindebitamento *'ha un'origine comune'*, ovvero i richiedenti siano *'membri della stessa famiglia'* e *'conviventi'*, possa essere presentato *'un unico progetto di risoluzione'* della relativa condizione critica. Tale norma, peraltro, al comma 2, precisa che devono considerarsi *'membri della stessa famiglia'*, per quel che interessa la presente sede valutativa *'i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo'*.

Nel caso di specie, la situazione di sovraindebitamento, secondo quanto rappresentato dai ricorrenti e convalidato anche dall'OCC, risale alle difficoltà economiche sorte, per l'intero nucleo familiare, a seguito della cessazione delle attività imprenditoriali svolte dal

e non è revocabile in dubbio, stante il rapporto di coniugio esistente tra i richiedenti, attestato dalle certificazioni anagrafiche prodotte in atti, che sussista la relazione di parentela ed affinità di grado utile a consentire l'applicazione del menzionato disposto normativo.

Quanto, poi, alla competenza dell'adito Tribunale, la stessa si desume avendo riguardo alla documentazione prodotta in relazione alla casa familiare, sita in Corridonia (MC), in conformità, quindi, a quanto stabilito dall'art. 27 comma 3 CCII.

Il collegio osserva, altresì, che l'art. 269 comma 2 CCII prevede che la domanda con cui il debitore chiede l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni debba essere corredata da una *'relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore'*.

Nel caso di specie, tale relazione è stata redatta in un autonomo documento —come impone la richiamata disposizione normativa— ed è stata debitamente sottoscritta dal designato OCC.

Rileva, infine, il Tribunale che gli importi dettagliati dai ricorrenti con riferimento alle pertinenti causali e indicati come necessari per il sostentamento proprio e dei relativi nuclei familiari —che a mente dell'art. 268, comma 4 CCII non rientrano nell'attività liquidatoria— risultano correttamente e congruamente quantificati.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti atteso che:

- è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dagli stessi dedotto e convalidato dall'OCC della evidente incapacità, con i redditi ed il patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti a loro carico, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato;
- la relazione redatta dal '*gestore della crisi da sovraindebitamento*', dott. Mario Leggi, appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed esprime un condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da costoro resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII;
- viene resa, pertanto, la pronuncia in dispositivo.

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni dei sigg.ri residenti in Corridonia
(MC), alla Via Rossini 43, richiesta con ricorso depositato il 13.02.2024;
- nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona del dott. Mario Leggi, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme

previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione autorizzando i ricorrenti a continuare ad occupare l'immobile sito Corridonia (MC), alla Via Rossini 43 -non risultando poter disporre di alternativa collocazione abitativa- sino alla relativa vendita e prescrivendo loro di consentire, su richiesta del liquidatore, visite di eventuali interessati all'acquisto;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

-dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti a cura della cancelleria;

-dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 05 marzo 2024.

Il giudice estensore

dott.ssa Filomena Di Gennaro

Il Presidente

dott. Paolo Vadalà

TRIBUNALE DI MACERATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggt. li 05/03/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Emanuela Cimarelli